

Firenze, 17 marzo 2015

NEWS LETTER 3/2015

Care/i Colleghe/i,

Riaperto il web form per le società quotate

La Commissione parità di genere del Consiglio nazionale, costituitasi lo scorso mese di febbraio, ha riaperto il web form per l'inserimento dei curricula da parte delle commercialiste interessate agli incarichi previsti dalla Legge 120/2011 che ha introdotto l'obbligo delle "quote rosa" nei consigli di amministrazione delle società quotate e partecipate dagli enti pubblici. L'elenco è consultabile dalle imprese interessate, attraverso due modalità di ricerca: per cognome e per Ordine professionale di appartenenza.

[Accedi al web form](#)

Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.

Si richiamano gli articoli del codice deontologico che invitano al rispetto della parità di genere, a cui tutti gli iscritti sono tenuti nell'esercizio della professione.

Art. 2 c. 2

Il comportamento del professionista, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa e tale da non produrre, verso chiunque, effetti pregiudizievoli o discriminatori.

Art. 3 c. 1

L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice e ogni azione od omissione, comunque contraria al decoro, al corretto esercizio della professione o al rispetto della persona e dei principi di parità, inclusa quella di genere, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalla legge.

Art. 11 c. 4

Il professionista deve comportarsi con cortesia e rispetto nei confronti di tutti coloro con i quali egli viene in contatto, nell'esercizio della professione, in applicazione anche dei principi di parità, inclusa quella di genere.

Art. 15 c. 1

Il professionista deve comportarsi con i colleghi con correttezza, considerazione, cortesia, cordialità, assistenza reciproca e nel rispetto dei principi di parità di genere previsti dalla Legge.

Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività e la sollecitudine nei rapporti con i colleghi. Costituisce assistenza reciproca la disponibilità del professionista alla sostituzione nella conduzione e/o gestione dello studio di altro collega, che ne faccia richiesta all'Ordine, per temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, affidamento o temporanea difficoltà.

Art. 35 c. 5

Il professionista deve gestire i rapporti con chi svolge il tirocinio presso il suo studio nella massima chiarezza con riferimento ai compiti, ai ruoli, agli elementi economici ed in generale a tutte le condizioni alle quali le due parti si devono attenere durante e dopo lo svolgimento del tirocinio ivi specificamente incluso l'obbligo di non assumere comportamenti od atteggiamenti pregiudizievoli o discriminatori.

Regolamento Formazione Professionale Continua per le colleghe in maternità

Si ricorda alle colleghe in maternità, che oltre all'esonero nell'anno della gravidanza è **“concessa facoltà, nei due anni successivi al parto di acquisire fino a 30 crediti formativi annuali tramite attività di formazione a distanza”**.

Con i migliori saluti.

CPO – ODCEC Firenze